



TRIBUNALE DI MELFI

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

N^o 8/06 R.G. Benenich Notai



IL G.E.

pronunciando nella procedura n.5/01 R.G. Es.,

promossa da:

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

contro:



sciogliendo la riserva da ultimo formulata;

ritenuto che il numero di procedure pendenti sul ruolo, il carico complessivo degli adempimenti di cancelleria alle stesse connessi, nonché i lunghi tempi di fissazione delle vendite rendono necessario il ricorso alla delega di cui all'art.591 bis c.p.c., al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura in epigrafe indicata;

sentite le parti, le quali nulla hanno dedotto in contrario alla delega dell'incanto;

letta la relazione depositata dall'esperto nominato nella procedura, alla quale si rinvia espressamente;

DELEGA

al Notaio Dott.ssa Vincenzina CESTONE, con studio in Melfi, il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 ss. c.p.c., dei beni staggiti, come meglio descritti negli atti della procedura;

ORDINA

che le somme versate dall'aggiudicatario o dall'assegnatario siano depositate presso agenzia o filiale delle Poste Italiane, in Melfi, oppure presso un istituto di credito avente sede o filiale in Melfi.

Il deposito dovrà essere vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione.

Visto l'art.5, D.M. 25.5.1999, n. 313,

DETERMINA

nella somma di euro 600,00 l'ammontare che il creditore procedente deve anticipare al Notaio;



in giorni venti dalla comunicazione di questa ordinanza il termine per il relativo versamento.

Si richiama espressamente la normativa introdotta dalla L.3.8.1998, n.302, e dal D.M.25.5.1999, n.313

Essendo, nella fattispecie, applicabile la normativa di cui al T.U. 16.7.1905, n. 646, e successive modifiche:

- il compratore degli immobili, nei 20 giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese, sino alla concorrenza dell'85% del prezzo di aggiudicazione, dovendo il rimanente 15% essere versato, per spese di INVIM, sul libretto innanzi descritto, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, depositando, nel termine di sessanta giorni, l'eventuale eccedenza di prezzo di aggiudicazione rispetto agli importi della cauzione, delle somme direttamente versate all'Istituto di Credito Fondiario e dell'eventuale acollo, sul libretto postale fruttifero di cui sopra, o presso il già indicato istituto di credito (art.55 T.U.);

- nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario, l'aggiudicatario potrà profittare del mutuo concesso al debitore espropriato, purché nei 15 giorni da quello in cui sarà definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese, e purché il prezzo a cui fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo; l'aggiudicatario assume gli obblighi del primitivo concessionario; ove l'acquirente eserciti questa facoltà dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 55 T.U., e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui al detto articolo (art.61 T.U.);

- nel caso di più lotti e più aggiudicatari, se alcuno di questi intende approfittare del mutuo, l'istituto ha facoltà di consentirlo alle condizioni stabilite nell'art.61 T.U., purché l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralità scadute, gli accessori e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua (art.62 T.U.).

Il Notaio resta autorizzato ad estrarre copia degli atti e documenti della procedura necessari all'espletamento dell'incarico.

Melfi, li 2.2.2006

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DOTT. LUIGI GALASSO